

Indice

<i>Legge di bilancio 2022</i>	
1. <i>La nuova IRPEF</i>	<i>Pag. 2</i>
2. <i>Addizionale regionale IRPEF</i>	<i>Pag. 4</i>
3. <i>Addizionale comunale IRPEF</i>	<i>Pag. 4</i>
4. <i>Esclusione IRAP persone fisiche</i>	<i>Pag. 5</i>
5. <i>Modifiche Patent Box</i>	<i>Pag. 5</i>
6. <i>Rinvio Plastic Tax e Sugar Tax</i>	<i>Pag. 6</i>
7. <i>Iva su prodotti per l'igiene femminile</i>	<i>Pag. 6</i>
8. <i>Riforma della riscossione</i>	<i>Pag. 7</i>
9. <i>Esenzione bollo certificazioni digitali</i>	<i>Pag. 7</i>
10. <i>Detrazione interventi edilizi / energetici</i>	<i>Pag. 8</i>
11. <i>Controllo preventivo cessione bonus COVID 19</i>	<i>Pag. 11</i>
12. <i>Attività di accertamento e recupero delle somme indebite</i>	<i>Pag. 11</i>
13. <i>Credito di imposta per beni strumentali</i>	<i>Pag. 11</i>
14. <i>Credito di imposta per ricerca e sviluppo e innovazione</i>	<i>Pag. 12</i>
15. <i>Credito di imposta per la quotazione delle PMI</i>	<i>Pag. 13</i>
16. <i>Nuova Sabatini</i>	<i>Pag. 13</i>
17. <i>Fondo di garanzia PMI</i>	<i>Pag. 13</i>
18. <i>Sostegno liquidità delle imprese</i>	<i>Pag. 14</i>
19. <i>Trasformazione delle DTA in credito di imposta a fronte di aggregazioni aziendali</i>	<i>Pag. 15</i>
20. <i>Aumento limite annuo crediti compensabili tramite mod. F24</i>	<i>Pag. 15</i>
21. <i>Agevolazione "Prima Casa" under 36</i>	<i>Pag. 15</i>
22. <i>Bonus affitto under 31</i>	<i>Pag. 16</i>
23. <i>Erogazioni liberali ristrutturazione impianti sportivi</i>	<i>Pag. 16</i>
24. <i>Contributo spese sanitarie studenti universitari fuori sede</i>	<i>Pag. 17</i>
25. <i>Bonus librerie</i>	<i>Pag. 17</i>
26. <i>Valorizzazione dei piccoli borghi</i>	<i>Pag. 17</i>
27. <i>Bonus cultura 18enni</i>	<i>Pag. 18</i>
28. <i>Banca dati strutture ricettive</i>	<i>Pag. 18</i>
29. <i>Rifinanziamento bonus TV e DECODER</i>	<i>Pag. 18</i>
30. <i>Fondo operatori turismo / spettacolo / automobile</i>	<i>Pag. 19</i>
31. <i>Attività immateriali rivalutate e deducibilità quote ammortamento</i>	<i>Pag. 19</i>
32. <i>Conclusione del CashBack</i>	<i>Pag. 19</i>
33. <i>Proroga TOSAP / COSAP</i>	<i>Pag. 20</i>
34. <i>Sospensione ammortamenti</i>	<i>Pag. 20</i>
35. <i>Riduzione IMU pensionati non residenti</i>	<i>Pag. 20</i>
36. <i>Rientro dei cervelli</i>	<i>Pag. 21</i>
37. <i>Estensione termine pagamento cartelle</i>	<i>Pag. 21</i>
38. <i>Microcredito</i>	<i>Pag. 21</i>

Premessa

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31.12.2021 n. 310 S.O. 49 la **Finanziaria 2022** (Legge 30.12.2021, n. 234) c.d. *“Legge di bilancio 2022”*, **in vigore dall’1.1.2022**.

Di seguito le novità di maggior rilievo con riferimento ad argomenti di natura fiscale.

La nuova IRPEF

Art. 1 commi da 2 a 4

Al fine di ridurre l'imposizione fiscale è stata approvata la riforma dell'IRPEF che prevede:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'articolo 11 del TUIR;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'articolo 13 del TUIR;
- la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo articolo 11, comma 1 del TUIR, le aliquote IRPEF si riducono da 5 a 4, articolate come segue:

- Fino a 15.000 euro – 23%
- Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro – 25%
- Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro – 35%
- Oltre 50.000 euro – 43%

Nel dettaglio, dunque, la seconda e la terza aliquota sono state abbassate rispettivamente dal 27% al 25%, e dal 38% al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 in luogo dei precedenti 55.000, ed è stata soppressa l'aliquota del 41% che tassava i redditi dai 55.000 ai 75.000 euro.

Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali

Sono state modificate le detrazioni di imposta per tipologie reddituali, di cui all'articolo 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa a:

- Redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- Redditi derivanti da pensioni;
- Redditi derivanti da altri tipi di reddito (lavoro autonomo, impresa, redditi diversi).

1) Detrazioni per redditi di lavoro dipendente (art 13, comma 1, lett. a), b) e c) DPR 917/1986)

- Per redditi fino a 15.000 euro: detrazione pari a 1.880 euro (non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380 euro);
- per redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro: $1.910 + 1.910 * [(28.000 - \text{reddito complessivo}) /$

(28.000 – 15.000)];

- per redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: $1.910 * [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$;
- per redditi oltre 50.000 euro: 0,00.

Il suddetto importo si incrementa di euro 65,00 per i redditi da 25.000 a 35.000 euro.

2) Detrazione per redditi di pensione (art 13, comma 3, lettera a), b) e c) DPR 917/1986)

- per redditi fino a 8.500 euro: detrazione pari a 1.955 euro (non inferiore a 713 euro);
- per redditi oltre 8.500 e fino a 28.000 euro: $700 + (1.955-700) * [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 8.500)]$;
- per redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: $700 * [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$;
- per redditi oltre 50.000 euro: 0,00.

Il suddetto importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 25.000 a 29.000 euro.

3) Detrazione per altri redditi (art 13, comma 5, lettera a) e b) DPR 917/1986)

- per redditi fino a 5.500 euro: detrazione pari a 1.265 euro;
- per redditi oltre 5.500 e fino a 28.000 euro: $500 + (1.265-500) * [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 5.500)]$;
- per redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: $500 * [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$.

Il suddetto importo si incrementa di 50 euro per i redditi d 11.000 a 17.000 euro

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall'articolo 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, che in base alla previgente disciplina era pari a 1.200 euro per i redditi fino a 28.000 euro.

Le principali modifiche dispongono:

- il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 1.200 euro in ragione annua in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati di importo non superiore a 15.000 euro (in luogo del previgente limite di 28.000 euro);
- il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo pari alla differenza tra le detrazioni di imposta di seguito elencate e l'imposta lorda dovuta (e comunque non superiore a 1.200 euro in ragione annua) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati di importo superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, **a condizione che** la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa, erogazioni liberali, spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, risultati di ammontare superiore all'imposta lorda.
- l'abrogazione della detrazione di cui all'articolo 2 del DL 3/2020.

Decorrenza: Le nuove disposizioni in materia di IRPEF entrano in vigore il 01.01.2022 e si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2022 (mod 730/2023 o REDDITI PF 2023). Per il periodo di imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Ritenute: le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo di imposta 2022, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73.

Addizionale Regionale IRPEF

Art. 1 commi 5 e 6

Al fine di consentire alle Regioni e alle province autonome di “recepire” la nuova articolazione degli scaglioni di reddito prevista ai fini IRPEF viene differito:

- al 31.03.2022 il termine previsto per l'approvazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2022;
- al 13.05.2022 il termine per la trasmissione al MEF dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Addizionale Comunale IRPEF

Art. 1 comma 7 e commi da 567 a 580

Al fine di consentire ai Comuni di “recepire” la nuova articolazione degli scaglioni di reddito prevista ai fini IRPEF, l'approvazione delle aliquote dell'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2022 può avvenire entro il 31.03.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Ai Comuni capoluogo di città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro, viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022 – 2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.02.2022 di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti.

Attraverso tale accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Una delle misure previste a tal fine è l'istituzione di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0.8%, senza che sia previsto un “tetto” a tale incremento.

Esclusione IRAP persone fisiche

Art. 1 commi 8 e 9

A decorrere dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3, D. Lgs 446/97.

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP:

- le società di capitali, le società cooperative, le società europee e le società cooperative europee;
- gli enti commerciali, ivi inclusi i trust, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali;
- le snc, le sas e le società ad esse equiparate;
- le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- enti privati non commerciali, ivi inclusi i trust non esercenti attività commerciali;
- stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di soggetti non residenti;
- amministrazioni pubbliche, amministrazioni della camera dei deputati, del senato, della corte costituzionale, della presidenza della Repubblica e organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.

Adempimenti relativi al 2021: le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni che per l'anno di imposta 2021 erano soggette ad IRAP, nel 2022 dovranno ancora presentare la dichiarazione IRAP 2022 entro il 30.11.2022 e versare il saldo IRAP relativo al 2021 entro il 30.06.2022 ovvero entro il 22.08.2022 con la maggiorazione dello 0.4%.

Modifiche Patent Box

Art. 1 commi 10 e 11

In sede di approvazione sono state introdotte una serie di modifiche alla nuova deduzione ex art. 6 DL 146/2021 (c.d. Decreto fiscale), prevedendo in sintesi:

- **l'aumento dal 90% al 110% della maggiorazione** fiscale dei costi di ricerca e sviluppo relativi a specifici beni immateriali, in sostituzione della disciplina del sovrareddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali (c.d. patent box);
- **l'esclusione** dell'agevolazione dei marchi d'impresa, dei processi / formule / informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale / commerciale / scientifico giuridicamente tutelabili, c.d. "know how";
- la modifica della **decorrenza della nuova disciplina** e la ridefinizione del "regime transitorio". L'agevolazione è applicabile alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021 (ossia il periodo di imposta 2021 per i soggetti solari);
- l'introduzione di un **meccanismo di "recapture"** in base al quale, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di un bene immateriale oggetto di "patent box", è possibile usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa

industriale. La maggiorazione in esame non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

- L'eliminazione del divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo.

A seguito delle predette modifiche, i soggetti titolari di reddito di impresa possono optare per l'applicazione della **maggiorazione del 110%** (in luogo del precedente 90%), ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, **dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli**, utilizzati (direttamente o indirettamente) nello svolgimento della propria attività di impresa.

Durata: l'agevolazione in esame ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In base alla nuova formulazione del comma 10 del citato articolo 6, con riferimento al periodo di imposta in corso al 22.10.2021 e ai successivi periodi di imposta, non sono più esercitabili le opzioni previste dal previgente regime di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell'articolo 4, DL 34/2019. I soggetti che abbiano esercitato / esercitino opzioni afferenti ai periodi di imposta antecedenti al 2021 ai sensi delle previgenti disposizioni, possono scegliere in alternativa al regime opzionato, di applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Sono esclusi da tale possibilità i soggetti che:

- Hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con la stesso a conclusione di tali procedure
- Hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione.

Rinvio Plastic tax e Sugar tax

Art. 1 comma 12

È differita al 01.01.2023 la decorrenza dell'efficacia relativa alla disciplina:

- Dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. Plastic tax)
- Dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d Sugar tax).

Iva su prodotti per l'igiene femminile

Art. 1 comma 13

Con l'introduzione del nuovo 114-bis) alla Tabella A, Parte III, DPR 633/1972 è confermata l'**applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10%** agli assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel n. 1-

quinquies), Tabella A, Parte II bis, ossia non compostabili.

Per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e coppette mestruali è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 5%.

Riforma della riscossione

Art. 1 commi da 14 a 23

Per favorire il trasferimento all'Agenzia delle Entrate delle funzioni / attività svolte dall'Agente nazionale della riscossione, è confermata la modifica della governance dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'art. 1 del DL 193/2016, è prevista l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate:

- dell'indirizzo operativo e controllo dell'Agenzia Entrate – Riscossione (in precedenza attribuito al MEF);
- della direzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Superamento aggio di riscossione

Con il nuovo art. 17, D. Lgs 112/99, viene inoltre revisionato il meccanismo di remunerazione dell'Agente della riscossione prevedendo, in sostituzione dell'aggio e degli oneri di riscossione, un nuovo sistema di copertura dei costi a valere sulle risorse a tal fin stanziato nel bilancio dello Stato.

Nella previgente normativa:

- per le cartelle di pagamento, l'aggio è a carico del contribuente per il 3% delle somme riscosse se paga entro i termini, oppure per il 6% se paga oltre i 60 giorni dalla notifica;
- per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l'aggio è a carico del debitore per il 6% solo se questi si rende inadempiente e dunque non paga quanto intimato nei termini di legge.

Dal 01.01.2022 invece ci sarà una riformulazione dell'aggio - subordinata all'approvazione di un apposito decreto ministeriale – che prevede una quota a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.

Per i carichi affidati fino al 31.12.2021 rimane in vigore l'aggio di riscossione come disciplinato dall'articolo 17 del D.Lgs 112/99 ante modifica.

Esenzione bollo certificazioni digitali

Art. 1 comma 24

È confermata anche al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.

Detrazione interventi edilizi / energetici

Art. 1 commi da 28 a 43

Superbonus del 110%

Per quanto concerne il superbonus, risulta una generale conferma degli interventi agevolabili, nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito, in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante.

Con riferimento all'ambito temporale della proroga, stante un termine finale "generale" fissato al 30.06.2022, la riformulazione del comma 8bis dell'articolo 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% con le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari); da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al punto precedente; da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.06.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi trainanti ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Fra le principali modifiche alla disciplina del superbonus 110%, di cui all'articolo 119 del DL 34/2020 si segnala:

- la previsione della obbligatorietà del visto di conformità anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scempe dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto di imposta che gli presta assistenza fiscale;
- l'introduzione, nel corpo del comma 13bis del citato articolo 119, di un rinvio ad apposito decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanarsi entro il 09.02.2022 al quale è demandato il compito di stabilire, per talune tipologie di beni, i valori massimi stabiliti ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute;
- la specificazione, sempre nell'ambito del corpo del comma 13bis dell'articolo 119, che i prezzi individuati dal DM 06.08.2020 possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico, nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16 bis comma 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16 bis del TUIR.

Interventi antisismici

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai commi 1 bis e seguenti dell'articolo 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi ed anche del c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1septies.

Bonus mobili

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 il bonus mobili di cui all'articolo 16, comma 2 del DL 63/2013.

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01.01.2021. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a 10.000 euro per le spese sostenute nel 2022 e a 5.000 euro per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La detrazione IRPEF / IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi 344 – 349 dell'articolo 1 della L. 296 /2006 e all'articolo 14 del DL 63/2013, viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024.

In generale dunque la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2024. Si ricorda al riguardo che, dal 01.01.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024 altresì le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal comma 2quater1 dell'articolo 14 del DL 63/2013, laddove si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.

Bonus facciate

La detrazione fiscale per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili di cui all'articolo 1 commi 219 – 223 della L. 160/2019 è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota del 90% al 60%.

Bonus verde

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. bonus verde di cui ai commi 12-15 dell'articolo 1 della Legge 205/2017.

La detrazione IRPEF del 36% pertanto:

- spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dal 01.01.2018 al 31.12.2024;
- fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

È confermato che, tra gli interventi trainati da interventi di riqualificazione energetica, rientra l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica". L'importo massimo della spesa agevolabile è confermato il limite di:

- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o condomini che installano fino a 8 colonnine

- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano più di 8 colonnine.

Opzione per la cessione del credito o per lo sconto del corrispettivo

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, la legge di bilancio 2022:

- Proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
- Amplia il novero delle detrazioni edilizie per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
- Generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. minori, l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
- Comprende tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

Tra le modifiche entrate in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2022, si segnala l'ultimo periodo aggiunto al testo del comma 1-ter dell'art.121 del DL 34/2020, ai sensi del quale **gli obblighi di attestazione di congruità delle spese e di rilascio del visto di conformità non si applicano a:**

- **Opere classificate "di edilizia libera";**
- **Interventi di importo complessivo non superiore a Euro 10.000,00;**

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, **fatta eccezione** per gli interventi rientranti nel c.d. "**bonus facciate**" di cui all'art.1, comma 219, Legge n.160/2019. Per questi ultimi, pertanto, il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese sono **richiesti a prescindere dall'importo e dal tipo di intervento** eseguito.

Nuova detrazione per le barriere architettoniche

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, in particolare:

- Spetta nella misura del 75%;
- Spetta per le spese documentate sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
- Deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

L'importo massimo di spesa detraibile varia in funzione della tipologia di immobile nel quale vengono effettuati gli interventi; in particolare la spesa massima agevolabile è pari a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Anche per questo nuovo bonus edilizio è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo di cui all'articolo 121, comma 2, del DL 34/2020.

Controllo preventivo cessione bonus COVID-19

Art. 1 comma 30

E' confermata l'introduzione del nuovo articolo 122 bis del DL 34/2020 circa l'applicazione delle misure di controllo preventivo riguardanti la cessione dei crediti di cui all'articolo 121 anche alle cessioni dei seguenti bonus:

- Bonus negozi e botteghe, di cui all'articolo del DL 18/2020;
- Bonus canoni di locazione, per immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del DL 34/2020;
- Bonus adeguamento ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del DL 34/2020;
- Bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del DL 34/2020.

Attività di accertamento e recupero delle somme indebite

Art. 1 commi da 31 a 36

Il recupero delle agevolazioni introdotte dalla legislazione emergenziale indebitamente fruite, avviene con avviso di recupero del credito di imposta. Tale avviso, a pena di decadenza, va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Credito di imposta per beni strumentali

Art. 1 comma 44

E' confermata la proroga, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti di imposta ex art. 1 comma 1051 e seguenti della L. 178/2020, per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B. In particolare, i crediti spettanti esclusivamente alle imprese sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2025, ovvero fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali "ordinari" per i quali l'agevolazione, fruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi nella misura del 6%, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (ovvero 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e sia versato l'acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione).

Credito di imposta per beni materiali 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi indicati nell'allegato A alla L. 232/2016 dal

01.01.2023 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine lungo del 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Credito di imposta per beni immateriali 4.0

Il credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0" compresi nell'allegato B alla L. 232/2016 è riconosciuto:

- Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (ovvero nel termine lungo del 30.06.2024 con prenotazione), nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro;
- Per gli investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 (ovvero nel termine lungo del 30.06.2025 con prenotazione), nella misura del 15% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro;
- Per gli investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 (ovvero nel termine lungo del 30.06.2026 con prenotazione), nella misura del 10% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione

Art. 1 comma 45

E' confermata la proroga del credito d'imposta introdotto dall'articolo 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto:

- Fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 20% dei costi, con un limite massimo di 4 milioni di euro;
- Dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2022 (2023 per i soggetti solari) e fino a quello in corso al 31.12.2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

Credito di imposta per attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Il credito per attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica è riconosciuto:

- Fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, in misura pari al 10% dei costi, con un limite massimo di 2 milioni di euro;
- Dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2023 (2024 per i soggetti solari) e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Credito di imposta per attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica

In merito alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto:

- Fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 15% dei costi, con un limite massimo di 2 milioni di euro;
- Dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2022 (2023 per i soggetti solari) in misura pari al 10% dei costi, con un limite massimo di 4 milioni di euro;
- Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti solari) e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Credito di imposta per la quotazione delle PMI

Art. 1 comma 46

Viene prorogato al 31.12.2022 il credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, riducendo però l'importo massimo dell'agevolazione da 500.000 a 200.000 euro.

Nuova Sabatini

Art. 1 commi 47 e 48

E' confermata la reintroduzione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione dell'agevolazione c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'articolo 2, comma 4, DL 69/2013 consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. Per gli importi superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote.

Fondo di garanzia PMI

Art. 1 commi da 53 a 58

A supporto della liquidità delle PMI è confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.06.2022 dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 13, DL 23/2020 c.d. Decreto Liquidità.

A decorrere dal 01.04.2022 la garanzia non è più concessa a titolo gratuito, bensì **previo pagamento di una commissione** da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della L. 662/96.

Come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera m), previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% e, a decorrere dal 01.07.2021 con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K (attività finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID19.

A seguito delle modifiche apportate alla citata lettera m):

- A decorrere dal 01.01.2022 la copertura del **fondo si riduce dal 90% all'80%**
- A decorrere dal 01.04.2022 per il rilascio della garanzia è richiesto il pagamento di una commissione da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui al citato art. 2, comma 100, lettera a).

È inoltre prorogata al 31.12.2021 al 30.06.2022 la destinazione delle risorse del predetto Fondo di garanzia, fino ad un importo massimo di euro 100 milioni, all'erogazione della garanzia a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore / enti civilmente riconosciuti.

A decorrere dal 01.07.2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del predetto Fondo, **non si applica** la disciplina prevista per l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI in applicazione della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19"*.

A decorrere dal 01.07.2022 fino al 31.12.2022 l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è **pari a 5 milioni di euro**.

Sostegno liquidità delle imprese

Art. 1 comma 59

E' confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.06.2022 della concessione, da parte di SACE, di garanzie in favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID 19.

A seguito della modifica apportata al comma 2 del citato art. 1, ora è previsto che per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie sono rilasciate entro il 30.06.2022 (in precedenza 31.12.2021) con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- Estesi fino ad una durata massima di 10 anni;
- Sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio / estensione delle garanzie, vano determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 19.03.2020 C(2020) 1863 final.

Trasformazione delle DTA in credito di imposta a fronte di aggregazioni aziendali

Art. 1 commi 70 e 71

È stata modificata la disciplina della trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) a fronte di operazioni di aggregazione aziendale di cui all'articolo 1, commi 233 – 243 della L. 178/2020:

- **Proroga:** il termine per accedere al beneficio del 31.12.2021 è stato sostituito con il termine del 30.06.2022;
- **Bonus aggregazioni:** il termine ultimo per accedere al bonus aggregazioni è stato anticipato dal 31.12.2022 al 31.12.2021 stabilendone contestualmente l'abrogazione;
- **Ammontare DTA trasformabili:** in merito all'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto, al limite del 2% si affianca quello in valore assoluto pari a 500 milioni di euro.

Aumento limite annuo crediti compensabili tramite MOD F24

Art. 1 comma 72

Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dal 01.01.2022, del limite annuo previsto dall'articolo 34, comma 1 della L. 388/2000, dell'ammontare cumulativo dei crediti di imposta e contributivi che possono essere:

- Utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 241/97;
- Ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata"-

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'articolo 22 del DL 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000 a un milione di euro (art 147 DL 34/2020).

Subappaltatori edili

Il limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Agevolazione "Prima Casa" under 36

Art. 1 commi da 151 a 153

È confermata la proroga dal 30.06 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei giovani per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 64, commi da 6 a 11, DL 73/2021. In particolare, per gli under 36 con ISEE non superiore a euro 40.000, per:

- Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case;
- Gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse

stipulati nel periodo 26.05.2021 – 31.12.2022 (in precedenza 30.06.2022) è previsto **l'esonero dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.**

In caso di acquisto della prima casa soggetto ad IVA, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito di imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24 (codice tributo 6928).

I finanziamenti erogati per l'acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, **sono esenti dall'imposta sostitutiva** delle imposte di registro / bollo / ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0.25% dell'articolo 18, DPR 601/73.

Bonus affitto under 31

Art. 1 comma 155

E' confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1ter dell'articolo 16 del TUIR, a favore dei giovani che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani". In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
- che stipulano un contratto di locazione per l'intera unità immobiliare / porzione di essa da destinare a propria residenza.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura pari a 991,60 euro ovvero, se superiore, pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Erogazioni liberali ristrutturazione impianti sportivi

Art. 1 comma 190

Viene prorogato al 2022, limitatamente per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche di cui all'articolo 1, commi 621 – 627 della L. 145/2018.

Contributo spese sanitarie studenti universitari fuori sede

Art. 1 comma 298

Per il 2022 è previsto l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali (FFO) al fine di contribuire alle spese sanitarie degli studenti fuori sede residenti in Regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti con un **ISEE non superiore a 20.000 euro**.

Si considera fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati / enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università, sono determinate con il Decreto di ripartizione del FFO (che interviene annualmente).

Bonus librerie

Art. 1 comma 351

Vengono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, disciplinato dall'articolo 1 comma 319 della L. 205/2017.

Valorizzazione dei piccoli borghi

Art. 1 commi da 353 a 356

Per favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori è confermato per il 2022 e il 2023, a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano / proseguono / trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, il contributo per il pagamento dell'IMU per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attività.

Bonus cultura 18enni

Art. 1 commi 357 e 358

È confermato il riconoscimento "a regime" dal 2022 del c.d. "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell'anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:

- è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell'ISEE.

Banca dati strutture ricettive

Art. 1 commi 373 e 374

Nell'ambito del DL 34/2019, l'articolo 13 quater, comma 4, ha disposto la realizzazione di una nuova banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi al fine di identificare tali strutture con un codice alfanumerico, c.d. codice identificativo, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione degli stessi.

Ora, è confermato l'accesso alle informazioni presenti nella banca dati da parte dell'Amministrazione finanziaria degli enti creditori per esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

Rifinanziamento bonus TV e DECODER

Art. 1 commi da 480 a 485

Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione, di cui agli articoli 1, comma 1039 lettera c) della L. 205/2017 e 1 comma 614 della L. 178/2020.

Sono altresì previste semplificazioni per l'acquisto e l'installazione di decoder da parte degli ultrasettantenni.

Fondo operatori turismo / spettacolo / automobile

Art. 1 commi 486 e 487

In sede di approvazione è stato istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo / spettacolo e dell'automobile gravemente colpiti dall'emergenza COVID 19. Con apposito Decreto, da adottare entro il 01.03.2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle predette risorse.

Attività immateriali rivalutate e deducibilità quote ammortamento

Art. 1 commi da 622 a 624

Con apposite modifiche all'articolo 110 del DL 104/2020 è stato stabilito che:

- con riferimento ai maggiori valori imputati ai sensi dei commi 4, 8 e 8bis dello stesso art. 110 alle attività immateriali ammortizzabili, ai sensi dell'articolo 103 del TUIR, per diciottesimi, la deduzione è effettuata in misura non superiore a un cinquantesimo;
- può, però, essere mantenuto l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 176, comma 2ter del TUIR (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Quale terza alternativa, è possibile revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale dell'articolo 110 del DL 104/2020, con modalità e termini che verranno stabiliti da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. In questa ipotesi, all'impresa competono il rimborso o la compensazione dell'imposta sostitutiva pagata.

Conclusione del cashback

Art. 1 commi da 637 a 644

E' fissata al 31.12.2021 la conclusione del c.d. "Cashback", ossia del programma di riconoscimento di rimborsi in denaro, finalizzato ad incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano abitualmente acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.

Anche i rimborsi speciali di 1.500 euro spettanti ai primi 100.000 aderenti, sono applicabili solo con riferimento al primo semestre 2021.

Proroga TOSAP / COSAP

Art. 1 comma 706

In sede di approvazione è stata prevista la proroga dal 31.12.2021 al 31.03.2022 dell'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5, Legge 287/91 titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

L'esonero fino al 31.03.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Sospensione ammortamenti

Art. 1 comma 711

Nell'ambito del DL 104/20, c.d. Decreto Agosto, il legislatore con l'intento di non aggravare il bilancio d'esercizio 2020, ha previsto la possibilità di sospendere l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

In sede di approvazione, è stato previsto che la predetta disposizione è applicabile anche al bilancio d'esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 *"non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali"*.

Riduzione IMU pensionati non residenti

Art. 1 comma 743

In sede di approvazione è stato previsto che limitatamente al 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata / data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia.

Considerato che l'aliquota di cui al comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 è già ridotta del 50%, i soggetti in esame beneficiano di fatto di una riduzione pari al 62,5%.

Rientro dei cervelli

Art. 1 comma 763

Viene introdotta la facoltà, per i docenti e i ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020, di prolungare la durata del regime agevolativo di cui all'articolo 44 del DL 78/2010, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato, in presenza di specifiche condizioni.

La nuova disposizione ammette, anche per tali soggetti, di estendere la durata del regime a 8, 11 e 13 anni, nel rispetto di condizioni legate al numero di figlio minorenni o all'acquisto dell'unità immobiliare tipo residenziale in Italia.

L'estensione temporale del periodo agevolato è soggetta ad un onere una tantum, quantificato nel 10% o nel 5%, il quale si calcola sui redditi "oggetto dell'agevolazione" nel periodo precedente a quello in cui è effettuata l'opzione.

Si demanda ad un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle disposizioni attuative.

Estensione termine pagamento cartelle

Art. 1 comma 919

E' stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti a ruolo con riferimento a cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo 01.01 – 31.03.2022.

Microcredito

Art. 1 comma 914

La norma modifica le disposizioni in tema di microcredito (articolo 111 del D.Lgs 01.09.1993 n. 385) prevedendo:

- l'elevazione da 40.000 a 75.000 euro dell'importo massimo delle operazioni di microcredito;
- l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- la previsione che i soggetti finanziatori possano concedere finanziamenti a srl senza il limite di 75.000 euro e comunque per un importo non superiore a 100.000 euro.

Con la modifica del comma 5 dell'articolo 111 il MEF, nell'ambito delle disposizioni attuative delle previsioni in esame, nel disciplinare:

- le forme tecniche dei finanziamenti, può prevedere la durata degli stessi fino a 15 anni;
- i limiti oggettivi di volume delle attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, esclude alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati